



Unione Europea



Ministero Pubblica Istruzione

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE DIDATTICA STATALE VI CIRCOLO DI SALERNO – MEDAGLIE D'ORO

Via Paolo Vocca, 12, Tel 089/79.26.60 - Fax 089/79.96.17

Web sestocircolodidatticosalerno.gov - e mail sae131002@istruzione.it

A tutte le Famiglie
degli alunni iscritti per l'anno scolastico 2017/18
presso il VI Circolo Medaglie d'Oro
di SALERNO
Al sito Web dell'istituto
Agli Atti
All'Albo (Area comunicazioni)

Oggetto: Circolare MIUR sulla prevenzione vaccinale

Gent.mi Sig.ri Genitori

In data 16 agosto 2017 è stata pubblicata dal MIUR la nota n. 1622 sulla prevenzione vaccinale contenente le prime indicazioni operative, per l'attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".

Con detta nota il MIUR ha posto a carico dei dirigenti scolastici l'obbligo di richiedere, all'atto dell'iscrizione, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.

Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato 1.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL, in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge).

Ancora, con riferimento all'art. 3, commi I e I-bis della legge, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 1).

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. I, co. 3);

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2).

Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle private non paritarie:

- **entro il 10 settembre 2017** per le bambine e i bambini della **scuola dell'infanzia** e delle sezioni primavera;
- **entro il 31 ottobre 2017** per tutti gli **altri gradi di istruzione**. Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni già frequentanti l'istituzione scolastica.

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

Per l'anno scolastico 2017-2018, **in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva** la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, **entro il 10 marzo 2018**. In tal caso la mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni da tale termine.

Dall'anno scolastico 2017-18 **la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia**.

Si invitano pertanto le famiglie a provvedere alla consegna della dichiarazione sostitutiva come da modello allegato o altra certificazione prevista dalla nota MIUR a partire **dal 28 agosto 2017** presso gli uffici di segreteria al fine di consentire un corretto avvio del nuovo anno scolastico.

Si ringrazia sin d'ora per la fattiva collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriori chiarimento.

Si allegano:

- nota MIUR n. 1622 del 16 agosto 2017
- modello di autocertificazione
- fascicolo esplicativo ministero della salute

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria D'Angelo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93